



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI Sezione 37, riunita in udienza il 16/07/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

Presidente
ore
, Giudice

in data 16/07/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. : . depositato il 23/02/2021

proposto da

Difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Regione Campania

Difeso da

Municipia S.p.a. - 01973900838

Difeso da

Abaco S.p.a. - 02391510266

elettivamente domiciliato presso info@cert.abacospa.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- FERMO AMMINISTRATIVO n. ;
- INGIUNZ.FISCALE n.
- INGIUNZ.FISCALE n.

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha impugnato l'iscrizione di fermo amministrativo n. comunicatagli il 3.12.2020, disposta in conseguenza del mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012.

Ha eccepito la illegittimità del fermo amministrativo siccome emesso da concessionario per la riscossione territorialmente incompetente, in quanto le società "Municipia S.p.a." e "Abaco S.p.a.", cui la Regione Campania ha affidato il servizio di riscossione dei tributi, hanno sede legale, rispettivamente, in Padova e in Trento, mentre il contribuente ha domicilio fiscale in Salerno. In siffatta ipotesi la legge prevede che per l'attività di riscossione da svolgersi fuori del proprio ambito territoriale l'agente per la riscossione deve delegare in via telematica il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere.

Ha eccepito, altresì, la giuridica inesistenza della notifica in quanto effettuata a mezzo lettera raccomandata postale senza avviso di ricevimento e senza l'ausilio di intermediario all'uopo autorizzato dalla legge; la mancanza di sottoscrizione autografa, requisito previsto dalla legge a pena di nullità (insanabile) di qualsiasi atto impositivo accertativo e di ogni atto tributario amministrativo in generale; la mancata preventiva comunicazione e/o notificazione del preavviso di fermo amministrativo; l'illegittimità del fermo perché disposto su bene necessario all'attività lavorativa del contribuente e stante la sproporzione tra il credito tributario e il valore del veicolo; l'omessa notifica degli atti prodromici; la prescrizione del tributo.

Municipia S.p.a., società mandataria del RTI "Municipia Spa-Abaco Spa", ha sostenuto la piena legittimità della notifica e la completezza del provvedimento sotto il profilo formale e motivazionale. Ha contrastato l'eccezione di prescrizione osservando che il relativo termine è stato validamente interrotto dapprima con la notifica del verbale di accertamento e successivamente con la notifica di un'ingiunzione di pagamento.

Si è costituita la **Regione Campania**, a seguito di *litis denuntiatio* da parte del concessionario, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto le doglianze del ricorrente concernono esclusivamente l'operato del concessionario per la riscossione. Ha replicato di aver in tempo utile notificato l'avviso di accertamento dell'omesso pagamento del tributo e ha prodotto varia documentazione a riprova della notifica degli atti prodromici.

Con memoria illustrativa ha ribadito quanto già argomentato in ricorso, osservando altresì che la documentazione prodotta dal concessionario da un lato non è pertinente alla vicenda in esame, atteso che vengono prodotti atti di accertamento concernenti la tassa automobilistica per l'anno 2013, dall'altro non prova la rituale notifica degli atti prodromici all'iscrizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la **Commissione**, in via preliminare, che è infondata l'eccezione con la quale il concessionario eccepisce l'incompetenza territoriale del concessionario per la riscossione. Il ricorrente invoca, a sostegno dell'eccezione, il disposto dell'art. 46 del d.P.R. n. 602/73 che recita: "Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere".

Orbene, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Municipia S.p.a.-Abaco S.p.a. è concessionario per la riscossione dei tributi della Regione Campania, come da contratto di affidamento prodotto in atti. Esso, pertanto, è legittimato ad agire in via diretta su tutto il territorio regionale campano mentre soltanto ove gli atti esecutivi debbano essere compiuti fuori da tale ambito esso è tenuto, in virtù della norma richiamata dal ricorrente, a delegare l'agente per la riscossione operante in quel diverso territorio.

Parimenti infondata è l'eccezione con la quale la Regione Campania ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che l'ente territoriale è titolare del tributo per il quale si procede al recupero coattivo.

Nel merito, osserva che la Regione Campania ha provato di aver notificato in tempo utile -segnatamente in data 2.10.2014- i due atti di accertamento del mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012.

A tali accertamenti ha fatto seguito, in data 20.11.2017, la notifica delle ingiunzioni di pagamento n.

Tali ingiunzioni sono state notificate oltre il termine triennale di prescrizione del tributo. *Medio tempore*, invero, non risultano altri atti interruttivi della prescrizione.

Nessuna delle due parti convenute ha, inoltre, prodotto la prova della rituale notifica del preavviso di fermo amministrativo, atto prodromico dell'iscrizione del fermo.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, ogni ulteriore questione restando assorbita, con conseguente condanna delle parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

annulla l'iscrizione di fermo amministrativo e ne ordina la cancellazione a cura e spese del concessionario per la riscossione;

condanna la Regione Campania e Municipia S.p.a., in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute da _____, liquidate in euro 400, oltre Iva e CPA alle condizioni di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Napoli il 16 luglio 2021